

**REGOLAMENTO - PROCEDURA :
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING**

REGOLAMENTO - PROCEDURA

SOMMARIO
1. Normativa 2. Scopo della procedura 3. Soggetti coinvolti 4. Elementi e caratteristiche delle segnalazioni 5. Canali delle segnalazioni 6. Canale di segnalazione interna 7. Canali di segnalazione esterna 8. La divulgazione pubblica 9. Segnalazione all'autorità giudiziaria 10. Tutela del whistleblower 11. Trattamento dati personali 12. Poteri dell'ANAC 13. Infrazione della procedura 14. Revisioni della procedura

REGOLAMENTO - PROCEDURA

1. Normativa di riferimento

Il Legislatore ha approvato il D.lgs 24/2023 (c.d. “**Legge sul Whistleblowing**”) il quale ha definito:

- aspetti di tutela del soggetto, come individuato dall’art. 3 della Legge sul Whistleblowing, che effettua una segnalazione;
 - ✓ obblighi degli Enti e delle Società in termini di divieto di atti ritorsivi e non discriminazione dei segnalanti e tutela della riservatezza degli stessi;
 - ✓ necessità della presenza di uno o più canali (con modalità informatiche) che consentano ai soggetti segnalanti di presentare le segnalazioni garantendo la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
 - ✓ necessità di sentire sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 prima di attivare i predetti canali di segnalazione;
 - ✓ condizioni per l’effettuazione di una segnalazione esterna;
 - ✓ divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione;
 - ✓ necessità di prevedere nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell’articolo 6, co. 2, lett. e), del D.lgs. 231 del 2001 sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1 dell’art. 21 della Legge sul Whistleblowing.

La Legge sul Whistleblowing individua:

- ✓ i soggetti che possono attivare una segnalazione;
- ✓ gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione, nonché i requisiti che le segnalazioni devono prevedere per poter essere prese in considerazione;
- ✓ le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni e i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;
- ✓ il processo di istruttoria ed eventualmente di investigazione nel momento in cui viene effettuata una segnalazione;
- ✓ la garanzia della riservatezza e della protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto eventualmente segnalato e dei dati contenuti nella segnalazione;
- ✓ il divieto di ritorsioni ed il divieto di discriminazione nei confronti del soggetto segnalante.

Sono **escluse** dal campo di applicazione della presente legge le fattispecie relative:

- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea;
- c) segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.

2. Scopo della procedura

Scopo del presente documento, è quello di chiarire e rendere agevole il ricorso alla segnalazione da parte del segnalante, che intenda far emergere episodi di illiceità o irregolarità all’interno della

REGOLAMENTO - PROCEDURA

Società, rimuovendo eventuali fattori che possano ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto. L'obiettivo della procedura è dunque, da una parte, quello di fornire al segnalante chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni e, dall'altra, quello di informarlo circa le forme di tutela e riservatezza che gli vengono riconosciute e garantite.

3. Soggetti coinvolti

Nelle attività previste dalla presente procedura sono coinvolti:

- RPCT in qualità di Gestore delle segnalazioni Whistleblowing;
- Funzione Compliance nella fase istruttoria;
- Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- Direzione Aziendale;
- Tutti i destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 che possono effettuare segnalazioni di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione della Società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

4. Elementi e caratteristiche delle segnalazioni

La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, onde consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute verifiche. Nello specifico, la segnalazione deve contenere:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Ente;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, indicando luogo e tempo in cui i fatti si sono svolti;
- autore del fatto (indicando i dati anagrafici, se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento utile all'identificazione);
- eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo;
- eventuali documenti e/o ogni altra informazione che possano confermare la fondatezza dei fatti esposti.
- in calce alla segnalazione, la data e la firma del segnalante.

Non possono essere prese in considerazione le segnalazioni prive degli elementi ritenuti essenziali, quali la descrizione dei fatti, quelle accompagnate da una descrizione tale da non consentire la comprensione dei fatti segnalati o corredate da documentazione non appropriata o inconferente. Laddove il soggetto denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. (obbligo di denuncia per i reati punibili d'ufficio) e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele dalle misure ritorsive previste dal D.lgs.n. 24/2023.

5. Canali delle segnalazioni

Il D.lgs. n. 24/2023 ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni:

- **Canale di segnalazione interna**
- **Canale di segnalazione esterna**
- **Divulgazione pubblica**

REGOLAMENTO - PROCEDURA

- **Denuncia all'Autorità Giudiziaria**

6. Canale di segnalazione interna

La gestione della segnalazione è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT).

L'attività del gestore è di seguito sintetizzata:

- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione, entro **sette giorni** dalla ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro alla persona segnalante.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, quest'ultima deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente (RPCT), dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Il soggetto che ha erroneamente ricevuto la segnalazione deve mantenere la riservatezza sulla segnalazione ricevuta, sul contenuto, sulla relativa documentazione e sull'identità del segnalante, della/e persone coinvolta/e o comunque menzionata/e nella segnalazione e di qualsiasi altra informazione conosciuta con la medesima, conservando la segnalazione, sino al momento della trasmissione a mani proprie al RPCT. Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

INVIO SEGNALAZIONE:

In conformità con quanto previsto dalla normativa:

1. l'Amministrazione ha pubblicato sul sito istituzionale sezione "*Società trasparente – Altri contenuti*" una sezione dedicata alla segnalazione degli illeciti, raggiungibile al seguente link: <https://sanitaserviceaslb.it/amm-trasparente/whistleblowing/>

Il ricevimento delle segnalazioni può avvenire:

1. in **forma scritta** mediante la piattaforma informatizzata resa disponibile sul sito al link <https://whistleblowing.sanitaserviceaslb.it/#/>
2. in **forma orale**, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il RPCT fissato entro un termine ragionevole dalla richiesta. In tal caso la segnalazione è documentata a cura del RPCT mediante verbale sottoscritto anche a cura del segnalante.

Resta tuttavia consigliato procedere mediante comunicazione informatica, in quanto la piattaforma dispone di un protocollo di crittografia che garantisce una maggior sicurezza durante il processo di segnalazione.

REGOLAMENTO - PROCEDURA

RICEZIONE SEGNALAZIONE

Ciascuna segnalazione sarà numerata e archiviata dal RPCT.

Il RPCT rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

AMMISSIBILITA' DELLA SEGNALAZIONE – ISTRUTTORIA

Il RPCT valuta preliminarmente i requisiti essenziali di ammissibilità verificando, in sede istruttoria, la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione attraverso ogni attività che si ritiene opportuna, compresa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, chiedendo documenti e informazioni ulteriori nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

Ove necessario, il RPCT può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione e avvalersi del loro supporto.

Nella attività di gestione e verifica della fondatezza della segnalazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, sentita la Direzione Generale dell'Azienda, può avvalersi della collaborazione delle strutture aziendali competenti e all'occorrenza formalmente individuate e - se necessario - degli organi di controllo esterni all'Azienda e dell'OdV.

Non spetta al RPCT accertare responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità e di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione. Le strutture aziendali, coinvolte nella fase istruttoria sono tenute agli stessi vincoli di riservatezza ed alle stesse responsabilità cui è sottoposto il RPCT.

Il Gestore dovrà consentire al segnalante di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

La persona segnalata può essere sentita, anche dietro sua richiesta, mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Tale soggetto non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda, ma solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione (art. 12, co. 9, del D.lgs. 24/2023).

In caso di conflitto di interessi, anche solo potenziale, il RPCT si astiene dalla trattazione dell'evento, ne dà comunicazione alla Direzione. In tal caso la gestione è affidata ad un sostituto designato dalla Direzione Aziendale con atto separato.

RAPPORTI CON L'OdV

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, sentita la Direzione Aziendale, informa sempre l'OdV, affinché possa l'Organismo medesimo valutare se la segnalazione sia inerente la violazione delle fattispecie poste alla base dei reati presupposti ex D.lgs. 231/2001 e/o il codice etico, ferma l'anonimizzazione dei dati.

A tal fine, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione trasmette all'OdV gli esiti della gestione della segnalazione, completi delle risultanze della relativa istruttoria.

REGOLAMENTO - PROCEDURA

INAMMISSIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE

Il RPCT dichiara la inammissibilità della segnalazione allorquando rileva:

- manifesta infondatezza ovvero l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- il corredo di documentazione non appropriata o inconferente;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di violazione;
- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

CONCLUSIONE DELLA VALUTAZIONE

Entro il termine di **3 mesi** dalla ricezione della segnalazione, il Gestore dà riscontro al segnalante a mezzo:

- comunicazione dell'archiviazione adeguatamente motivata;
- avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze;
- rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

Il RPCT provvederà, in relazione alla natura della segnalazione, a trasmettere l'esito dell'accertamento per approfondimenti istruttori o per l'adozione dei provvedimenti di competenza a:

- a) **UPD** - Ufficio Procedimenti Disciplinari e/o al Responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza dell'autore della violazione, affinché sia espletata, in presenza di presupposti, l'azione disciplinare;
- b) **DIR** - Direzione dell'Azienda, per eventuali ulteriori azioni che si rendano necessarie;
- c) **A.G.** - nel caso all'Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia, alla Corte dei Conti e all'ANAC.

7. Canali di segnalazione esterna

Il D.lgs. 10/03/2023, n.24, prevede che i dipendenti del settore pubblico possono effettuare segnalazione tramite un canale esterno gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Le condizioni per ricorrere al canale esterno presso ANAC sono:

- canale interno non attivato o, anche se attivato non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna, ma non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi per ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In tal caso, le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. Canale adottabile al link: <https://whistleblowing.anticorruzione.it>.

8. Divulgazione pubblica

Il D.lgs. 10 marzo 2023, n.24, prevede un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella

REGOLAMENTO - PROCEDURA

divulgazione pubblica (in tal caso, le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone) nel caso di :

1. assenza di riscontro ad una segnalazione interna alla quale abbia fatto seguito una segnalazione ANAC la quale, a sua volta, non ha avuto riscontro entro termini ragionevoli;
2. assenza di riscontro ad una segnalazione ad ANAC entro termini ragionevoli;
3. fondati motivi di ritenere sulla base delle circostanze concrete che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
4. fondati motivi di ritenere che la segnalazione possa comportare il rischio di ritorsioni oppure non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte le prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

9. Denuncia all'autorità giudiziaria

Le segnalazioni di illecito possono essere inoltrate anche alle Autorità Giudiziarie. Qualora il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni, ciò non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

10. Tutela del whistleblower:

L'identità della persona segnalante, facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata dalla segnalazione, non possono essere rivelate senza il consenso espresso delle stesse, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Non possono essere rivelate, inoltre, le informazioni da cui può evincersi direttamente o indirettamente tali identità.

La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne.

✓ Riservatezza

Il divieto di rivelare **l'identità del segnalante, o altro soggetto tutelato**, è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a qualsiasi **altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità.**

Con specifico riferimento alla divulgazione pubblica, la protezione della riservatezza non si applica nel caso in cui la persona segnalante abbia intenzionalmente rivelato la sua identità mediante ad esempio piattaforme web o social media.

I dati degli interessati sono conservati, in forma riservata e protetta, per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, avendo cura di evitare il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante. Il trattamento dei dati viene svolto in forma manuale e/o automatizzata nel rispetto di quanto previsto dal GDPR.

La **persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione**, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare - per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata e

REGOLAMENTO - PROCEDURA

comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della segnalazione - i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali (ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) n. 2016/679). Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 del D.lgs. n. 196/2003. La riservatezza dell'identità del segnalante è tutelata ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare e dà luogo all'applicabilità di una sanzione amministrativa da parte di ANAC.

Ove si renda necessario per il RPCT coinvolgere terzi soggetti (interni o esterni all'amministrazione) per le verifiche sui fatti segnalati, è comunque necessario tutelare la riservatezza del segnalante e degli altri soggetti tutelati, anche attraverso l'anonimizzazione dei dati.

Ove si renda necessario trasmettere la segnalazione alle Autorità giudiziarie competenti, il RPCT avrà cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi del D.lgs. n. 24/2023, tutelando pertanto

Ove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione, previa notifica al segnalante. L'ANAC ritiene infatti che il segnalante debba essere preventivamente informato della eventualità che la sua segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza della sua identità, potrà essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza.

I suddetti obblighi di riservatezza gravano altresì sugli altri soggetti eventualmente coinvolti nella gestione della segnalazione.

Sono tutelate anche l'identità della persona fisica segnalata, ovvero della persona alla quale la violazione è attribuita nella divulgazione pubblica (c.d. persona coinvolta). Pertanto, il titolare del trattamento adotta particolari cautele al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno degli uffici dell'amministrazione in capo, eventualmente, a soggetti non autorizzati al trattamento di tali dati.

✓ **Divieto di ritorsione nei confronti del whistleblower (art. 17 del D.lgs. 24/2023).**

La normativa impone che nei confronti del whistleblower (soggetto che effettua una segnalazione), ai sensi della presente procedura, e nei confronti degli altri soggetti coinvolti, non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria intesa come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto".

Il d.lgs. n. 24/2023, prevede quindi che non possano essere comminati: il licenziamento, la

REGOLAMENTO - PROCEDURA

sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni; il cambiamento del luogo di lavoro; la riduzione dello stipendio; la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative, l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici. La protezione accordata riguarda le ritorsioni che possono avere luogo nell'ambito del rapporto di lavoro e non anche quelle di altro tipo.

Le condizioni per la tutela sono:

- la convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione della normativa;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. n. 24/2023;
- la necessità di un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite; non sono sufficienti invece i meri sospetti o le "voci di corridoio".

L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla denuncia o alla divulgazione pubblica e dunque non sono misure ritorsive, è a carico di colui che li ha posti in essere. Tale inversione dell'onere della prova non si applica ai facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo, ai colleghi di lavoro, agli enti di proprietà della persona segnalante, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Il lavoratore che denuncia atti discriminatori non avrà diritto alle tutele sopra descritte, nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in 1° grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona è anche irrogata una sanzione disciplinare.

L'adozione di misure ritenute ritorsive, devono essere comunicate in ogni caso all'ANAC oltre dai segnalanti, dai facilitatori, dalle persone del medesimo contesto lavorativo, dai colleghi di lavoro, anche dai soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo. È istituito inoltre presso l'ANAC l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni

REGOLAMENTO - PROCEDURA

di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

✓ **Giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto**

La rivelazione effettuata dal whistleblower, perseguendo *“l'interesse all'integrità della p.a. e alla prevenzione e repressione delle malversazioni nelle amministrazioni pubbliche e private”*, è intesa come “giusta causa” di rivelazione, escludendo l'integrazione dei reati di “rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio” (art. 326 c.p.), “rivelazione del segreto professionale” (art. 622 c.p.), “rivelazione dei segreti scientifici e industriali” (art. 623 c.p.). La rivelazione non integra, inoltre, la violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore, la violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali, la violazione delle disposizioni relative alla rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Consegue che il whistleblower non può essere accusato di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).

Affinché l'esclusione delle responsabilità operi nei casi di diffusione di informazioni, devono ricorrere cumulativamente due condizioni: a) fondati motivi, al momento della rilevazione o diffusione delle informazioni, per ritenere che tale rivelazione o diffusione è necessaria per svelare la violazione; b) effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia nel rispetto delle condizioni che il legislatore ha previsto.

11. Trattamento dati personali

Il titolare del trattamento, i responsabili del trattamento e le persone autorizzate a trattare i dati personali sono tenuti a rispettare alcuni principi fondamentali. Principi da rispettare per il trattamento dei dati personali –

- Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente;
- Raccogliere i dati al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce;
- Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati;
- Assicurare che i dati siano esatti e aggiornati, Conservare i dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione. Non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;
- Assicurare il trattamento in maniera da garantire la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentali;
- Rispettare il principio della privacy by design e della privacy by default;
- Effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
- Rendere ex ante ai possibili interessati un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi (ad esempio La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata⁹⁶ - i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento⁹⁷). Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio

REGOLAMENTO - PROCEDURA

effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi

Garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione. Nel caso in cui l'accesso ai canali interni e al canale esterno di segnalazione avvenga dalla rete dati interna del soggetto obbligato e sia mediato da dispositivi firewall o proxy, deve essere garantita la non tracciabilità – sia sulla piattaforma informatica che negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni - del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali

Prevedere modalità di accesso alla piattaforma di segnalazione da parte del gestore che tengano in considerazione dell'autenticazione a due fattori.

Prevedere meccanismi di profilazione degli utenti che consentano solo la visibilità necessaria al ruolo.

Prevedere scrupolosa conservazione dell'eventuale documentazione cartacea attraverso l'utilizzo di cartelline anonime;

Prevedere scrupolosa conservazione dei file digitali eventualmente scaricati dalla piattaforma informatica di gestione segnalazione attraverso utilizzo di password di accesso e crittografia del file stesso.

Garantire che tutti i soggetti interni all'organizzazione coinvolti nella gestione della segnalazione ricevano autorizzazione al trattamento dati personali ex articolo 29 del Reg. UE 2016/679:

Garantire che tutti i soggetti esterni che forniscono gli strumenti informatici come la piattaforma software di gestione delle segnalazioni assumano la qualifica di responsabili del trattamento dati personali ex articolo 28 del Reg. UE 2016/679.

12. Poteri sanzionatori di ANAC

Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 10 marzo 2023, n.24, l'Anac applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi

REGOLAMENTO - PROCEDURA

delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;

- da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

13. Infrazione della procedura

La mancata osservanza della presente procedura comporta per i dipendenti della Società la possibilità di applicazione del Sistema Disciplinare della Società, in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento e dal MOGC 231 vigente.

14. Revisioni della procedura

Ogni modifica alla presente procedura dovrà avvenire per iscritto a pena di nullità e inefficacia.

DATA	N° REV.	DESCRIZIONE SOMMARIA MODIFICHE